



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Fratelli d'Italia

AOOCRT Protocollo n. 0009267/17-07-2024



02.06

Firenze, 17 luglio 2024

Al Presidente del Consiglio regionale
SEDE

TESTO SOSTITUTIVO: Proposta di Legge n.161 del 01 dicembre 2022

Proposta di Legge

Disposizioni in merito alla formazione di tutti i medici specializzandi nei Presidi di Pronto Soccorso

D' iniziativa di consiglieri

Diego Petrucci

Vittorio Fantozzi

Alessandro Capecchi



Sommario

Preambolo

Art. 1- Finalità

Art. 2 - Programmazione e modalità organizzative

Art. 3 - Modalità di svolgimento

Art. 4 - Norma finanziaria

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione;

Visto il Decreto Legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428);

Visto il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE);

Visto il Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera);

Vista la Legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie);



Visto il Decreto Interministeriale n. 402 del 13 giugno 2017 (Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria);

Visto l'art. 4, comma 1, lettera c) dello Statuto;

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

Considerato quanto segue

1. Il sistema di Emergenza-Urgenza presenta da alcuni anni delle criticità nel funzionamento dovute sostanzialmente alla difficoltà nel reclutare il personale medico;
2. Il personale medico in formazione (c.d. specializzandi) è costituito da laureati in Medicina con possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione. Mentre nella maggior parte dei Paesi occidentali la formazione specialistica di ogni medico prevede l'obbligatorietà di un periodo in un Pronto Soccorso, in Italia la struttura delle Scuole di Specializzazione lo prevede solo in parte;
3. Addirittura si registra (anche da quanto emergerebbe da alcuni questionari anonimi) che in alcuni casi le Scuole non garantirebbero neppure gli standard minimi previsti per attribuire un Diploma di Specializzazione; per arrivare - a causa del sovraffollamento di alcuni reparti universitari - fino alla pessima prassi di relegare lo 'specializzando' ad attività di segretariato;
4. Con tale Proposta di Legge si prevedono stage formativi nei Pronto Soccorso per tutti i medici specializzandi di area clinica con due obiettivi preminenti: sopperire alla costante carenza di medici nei Pronto Soccorso individuando figure professionali, quali i medici specializzandi, che possano supportare e affiancare i medici dell'Emergenza-Urgenza ed il restante personale sanitario, e assicurare una reale ed adeguata formazione a tutti i medici specializzandi;
5. A tal fine tutti i medici specializzandi di area clinica devono fare nel proprio percorso di formazione specialistica almeno due moduli da tre mesi ciascuno in un Pronto Soccorso, in affiancamento al personale dell'Emergenza -Urgenza;
6. E' evidente che, disciplinando la rotazione di tutti i medici specializzanti nei Pronto Soccorso prevedendo moduli formativi obbligatori, si sostiene il sistema dell'Emergenza-Urgenza, assicurando le necessità operative dei Pronto Soccorso e, quindi riportando in equilibrio un settore essenziale nel sistema Sanitario;
7. I medici in formazione specialistica costituiscono un patrimonio del sistema Sanitario ed il loro impiego nei Pronto Soccorso rappresenta una soluzione che al contempo persegue la necessità di reperire personale e quella di garantire una adeguata formazione dei medici.



Approva la seguente legge

Art. 1 Finalità

1. La Regione Toscana, al fine di sostenere il sistema dell'Emergenza-Urgenza, assicurare le necessità operative del Pronto Soccorso e garantire una reale ed adeguata formazione a tutti i medici specializzandi, definisce le modalità per disciplinare la rotazione dei medici specializzandi nei Pronto Soccorso.

Art. 2 Programmazione e modalità organizzative

1. I Rettori delle Università di Firenze, Pisa e Siena istituiscono un tavolo tecnico con i Direttori delle Scuole di Specializzazione dove vengono definite le Scuole di Specializzazione di area clinica che possono prevedere una rotazione in Pronto Soccorso. I Direttori delle Scuole di Specializzazione provvedono poi, sentito il parere dei Consigli delle Scuole di Specializzazione, ad inserire nel programma formativo un periodo da spendere presso un Pronto Soccorso.
2. I Rettori, in accordo con i Direttori delle Scuole di Specializzazione e con i rispettivi Consigli, provvedono a stipulare, qualora non esistessero, convezioni con le ASL e con le Aziende Ospedaliere Universitarie atte alla possibilità di far eseguire ai propri specializzandi una rotazione presso i Pronto Soccorso delle ASL.
3. La Regione Toscana istituisce un tavolo tecnico composto dai Direttori dei Dipartimenti Emergenza-Urgenza ed i Rettori delle Università di Firenze, Pisa e Siena per programmare e definire le linee di indirizzo per la programmazione di una rotazione dei medici specializzandi di area clinica da effettuarsi nei presidi del Pronto Soccorso.
4. Gli Atenei comunicano ogni anno alla Regione Toscana il numero di medici specializzandi disponibili per l'anno successivo.
5. La Regione Toscana, in accordo con i Rettori e sentito il parere dei Direttori delle Scuole di Specializzazione e dei rispettivi Consigli, stabilisce il numero di medici specializzandi da assegnare a ciascun presidio di Pronto Soccorso presente nel territorio, compresi quelli delle Aziende Ospedaliere Universitarie, in base al numero di accessi annui.
6. Le ASL e le Aziende Ospedaliere Universitarie si impegnano, in accordo con i Rettori, a garantire ad ogni medico specializzando del penultimo anno una certificazione ACLS e ATLS prima dell'inizio della rotazione.
7. La copertura assicurativa per la responsabilità professionale dei medici specializzandi dovrà essere garantita dagli Atenei salvo la stipula (su base volontaria) di una RC professionale per Colpa Grave.



Art. 3 **Modalità di svolgimento**

1. Il Tavolo tecnico di cui all'Art 2 comma 3 con proprio atto definisce le modalità di svolgimento della rotazione dei medici specializzandi presso i presidi del Pronto Soccorso in base ai seguenti criteri:
 - a) per gli specializzandi che frequentano il 1° anno (junior) e per gli specializzandi che frequentano il penultimo anno (senior) è previsto un periodo di permanenza di 3 mesi;
 - b) ciascun specializzando che frequenta il 1° anno svolge la rotazione insieme ad uno specializzando del penultimo anno, affinché si garantisca con i turni congiunti, un supporto al personale junior;
 - c) il medico specializzando non viene considerato come sostitutivo del personale di ruolo ma coadiuva i Dirigenti Medici in servizio effettivo;
 - d) il medico specializzando viene sempre supportato da un Dirigente Medico di Pronto soccorso che garantisce e segue il percorso di formazione. Ogni specializzando viene assegnato ad un Dirigente Medico di Pronto Soccorso dal Direttore del Pronto Soccorso di afferenza e i nominativi dei Dirigenti Medici responsabili vengono comunicati al Direttore della Scuola di Specializzazione di provenienza;
 - e) sono affidate al medico specializzando mansioni con progressiva acquisizione di responsabilità ed autonomia decisionale in relazione alla propria esperienza e capacità;
 - f) il medico specializzando è tenuto al rispetto degli orari previsti dal contratto di lavoro ed il Direttore del Pronto Soccorso afferente è responsabile in vigilandi della applicazione delle norme in materia;
 - g) il medico specializzando in turnazione al Pronto Soccorso è esentato dall'effettuazione di ulteriori turni nella rispettiva Scuola di Specializzazione per tutta la durata del periodo.

Art. 4 **Norma Finanziaria**

1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente Legge si autorizza la spesa massima di euro 1.200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 - 2026, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2024-2026 della Regione Toscana.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con Legge di bilancio.



Relazione illustrativa

La presente Proposta di Legge prevede stage formativi nei Pronto Soccorso per i medici specializzandi di area clinica. I due obiettivi sono quello di incrementare il numero di figure professionali del Pronto Soccorso mediante l'introduzione di rotazioni per i medici specializzandi. Questo ha la duplice valenza di migliorare l'offerta formativa per i medici specializzandi di area clinica di supportare e affiancare i Dirigenti Medici di Pronto Soccorso.

Per questo si prevede che tutti i medici specializzandi di area clinica debbano fare nel proprio percorso di formazione specialistica almeno due moduli da almeno tre mesi ciascuno in un Pronto Soccorso in affiancamento al personale dell'emergenza urgenza.

Si evidenzia come tale previsione sia già attuale nella maggior parte degli Stati Occidentali, e, per quanto riguarda l'Italia, nei percorsi formativi delle scuole di infermieristica, mentre non è sempre prevista o comunque attuata per la formazione specialistica dei medici. Addirittura si registra (anche da quanto emergerebbe da alcuni questionari anonimi) che in alcuni casi le Scuole non garantirebbero neppure gli standard minimi previsti per attribuire un Diploma di Specializzazione; per arrivare - a causa del sovraffollamento di alcuni reparti universitari - fino alla pessima prassi di relegare lo 'specializzando' ad attività di segretariato.

Con tale legge si intende disciplinare la rotazione dei medici specializzanti di Area clinica nei Pronto Soccorso prevedendo moduli formativi; in tale modo è evidente come si vada anche nella direzione di sostenere il sistema dell'Emergenza-Urgenza, assicurando le necessità operative dei Pronto Soccorso e, quindi riportando in equilibrio un settore essenziale nel sistema Sanitario.

I medici in formazione specialistica costituiscono un patrimonio del sistema Sanitario ed il loro impiego nei Pronto Soccorso rappresenta una opzione di garantire una adeguata formazione e al contempo aumentare il numero delle figure professionali disponibili nel Pronto soccorso.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Proposta di legge d'iniziativa consiliare

Oggetto:

Disposizioni in merito alla formazione di tutti i medici specializzandi nei Presidi di Pronto Soccorso

Soggetto proponente:

DIEGO PETRUCCI

Copertura finanziaria:

Oneri a carico del bilancio regionale

Tipologia della proposta di legge

Con la tale Legge si intende disciplinare la rotazione dei medici specializzandi nei Pronto Soccorso attraverso misure che garantiscono rapidamente personale medico senza costi, al fine di sostenere il sistema dell'Emergenza – Urgenza, assicurare le necessità operative dei Pronto Soccorso e riportare in equilibrio un settore essenziale nel sistema di assistenza.

LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

Operazione che consiste nella valutazione dell'ammontare delle nuove o maggiori spese, oppure delle minori entrate, derivanti dalla piena e completa attuazione delle previsioni della legge in termini di impatto sui saldi di bilancio, in modo da poter determinare esattamente la distribuzione temporale degli oneri in coerenza con i mezzi di copertura approntati per ciascun esercizio (Corte Conti sez. Autonomie n.8/2021).

La proposta di legge quantifica gli oneri a carico del bilancio regionale per un totale massimo di euro 1.200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025- 2026.

Considerando ogni anno 2000 specializzandi da ripartire nei Pronto Soccorso, euro 200 al mese per 3 mesi per ognuno, si raggiungono euro 600 per ogni specializzando per un totale massimo di euro 1.200.000,00.

| La proposta di legge comporta un onere finanziario massimo sulle previsioni attuali del bilancio finanziario regionale 2024-2025-2026: | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Onere finanziario | | Anno 2025 | Anno 2026 | Totale | A regime |
| Missione 13 "Tutela della salute" Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA, Titolo 1 "Spese correnti" | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 2.400.000,00 | 1.200.000,00 |

I MEZZI DI COPERTURA FINANZIARIA

- L'articolo 17, comma 1, legge 196/2009 prevede che ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri.
- L'articolo 14 legge regionale Toscana 1/2015 disciplina i mezzi di copertura delle leggi regionali.

I mezzi di copertura si distinguono in "mezzi interni" quando sono già considerati in bilancio e "mezzi esterni", quando si è in presenza di risorse aggiuntive non precedentemente considerate (Corte Conti.Sez. Autonomie n. 8/2021).

La copertura di nuove spese deve essere garantita in base a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza in modo che la determinazione degli oneri e delle relative coperture (maggiore entrata/minore spesa) sia necessariamente contestuale.

Nel caso di specie, agli oneri derivanti dall'attuazione della proposta di legge in oggetto, quantificati in euro 1.200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025- 2026, si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2024-2026 della Regione Toscana.

Il Soggetto proponente

**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE APPROVATI IN COMMISSIONE
/AULA**

SI (vedi allegato)

NO

**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE APPROVATI IN COMMISSIONE/
AULA**

TESTO EMENDAMENTO:

ONERI FINANZIARI PREVISTI DALL'EMENDAMENTO

| | Anno 2024 | Anno 2025 | Anno 2026 | Totale |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Missione | | | | |
| Programma | | | | |
| Titolo | | | | |
| Totale | | | | |

**COPERTURA FINANZIARIA DELLA LEGGE COMPRENSIVA DEGLI
EMENDAMENTI**

| | Anno 2024 | Anno 2025 | Anno 2026 | Totale |
|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Missione | | | | |
| Programma | | | | |
| Titolo | | | | |
| Totale | | | | |

SCHEDA AIUTI DI STATO

Amministrazione proponente: Regione

(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: Legge regionale

(legge regionale, emendamenti, ecc.)

Con la tale Legge si intende disciplinare la rotazione dei medici specializzandi nei Pronto Soccorso attraverso misure che garantiscono rapidamente personale medico senza costi, al fine di sostenere il sistema dell'Emergenza – Urgenza, assicurare le necessità operative dei Pronto Soccorso e riportare in equilibrio un settore essenziale nel sistema di assistenza. I medici in formazione specialistica costituiscono un patrimonio del Sistema Sanitario ed il loro impiego nei Pronto Soccorso nella Regione Toscana rappresenta una soluzione che coniuga le necessità di personale del Sistema Sanitario Regionale e quelle di formazione dei medici.

I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

 SI NO

1.a1 il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a2 il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es.tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

- 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

SI

NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** ad entrambi i punti 1.a e 1.b, **non** compilare i successivi punti 2 e 3.

2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è **un'impresa**. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita **attività economica**, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

 SI NO

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C.262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

- 2.b. Presenza di selettività

 SI NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

identità (aiuti ad hoc);

dimensione;

settore economico o attività (indicare quali : _____);

area geografica¹ (indicare quale: _____);

¹ Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza.. Le misure di aiuto

altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);

caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** al presente punto 2, **non** compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto **SI** ad entrambi i punti 1 e 2 compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

SI

NO

3. VANTAGGIO ECONOMICO

Il **vantaggio economico** è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

Per **impresa** si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

_____ potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

Se si è riposto S:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
 - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
 - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
 - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

| |
|---|
| II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ. |
|---|

de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013

esenzione dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti _____

notifica preventiva, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

o indicare gli orientamenti di settore: _____

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

disposizione diretta del Trattato (TFUE)

o articolo 93

o articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: _____

o articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: _____

□ **disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):**

- Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

- Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;
- Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70
- Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

□ **Casi di pre notifica**

Supporto del Distinct Body

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

Parere del Distinct Body

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.